



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



AREA
GESTIONE PROGETTI STRATEGICI,
TERZA MISSIONE E COMUNICAZIONE

LA RETTRICE

- **TENUTO CONTO** della Raccomandazione (UE) 2024/774 della Commissione Europea, pubblicata il 1 marzo 2024, che individua come missione strategica delle Università e Centri di ricerca la valorizzazione delle conoscenze, il trasferimento e l'applicazione dei risultati della ricerca per generare impatto positivo nella società, e che sottolinea l'importanza di investire nello sviluppo delle competenze necessarie per la valorizzazione delle conoscenze, come la gestione della proprietà intellettuale, il trasferimento tecnologico e le capacità imprenditoriali;
- **VISTA** la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e decreti applicativi;
- **VISTO** il testo del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2011 n. 168;
- **VISTO** il Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- **VISTO** il Piano Nazionale Anticorruzione in tema di enti partecipati dalle Università;
- **VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, che all'articolo 1, comma 9, prevede che l'Ateneo "Assicura l'elaborazione, l'innovazione, la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze a vantaggio dei singoli e dell'intera società" e all'art. 8 comma 4 prevede che "l'Università può trasferire i risultati della propria ricerca, in forme compatibili con i compiti istituzionali e nel riconoscimento della proprietà intellettuale, al fine di promuovere direttamente la cultura e l'innovazione nella realtà socio-economica. Le modalità sono stabilite da appositi regolamenti";
- **VISTI** gli articoli 34, 35 e 36 del Codice etico e di comportamento dell'Università degli Studi di Firenze, che disciplinano rispettivamente gli aspetti etici della terza missione e la tutela della proprietà intellettuale in riferimento ad organismi partecipati e società aventi caratteristiche di Spin-off e Startup universitarie;
- **VISTO** il Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale del 21 gennaio 2025 n. 55;
- **CONSIDERATA** la proposta di revisione del Regolamento Spin-off dell'Università degli Studi di Firenze, approvata dal Consiglio Direttivo di CsaVRI nella seduta del 22 ottobre 2024;
- **TENUTO CONTO** del ruolo e del lavoro istruttorio svolto dalla Commissione Spin-off, riunita nell'adunanza del 9 giugno 2025 e per via telematica il 29 settembre 2025;
- **CONSIDERATO** il parere espresso dal Comitato Tecnico amministrativo nella



- seduta del 2 febbraio 2026;
- CONSIDERATO il parere espresso dalla Commissione Affari Generali e Normativi nella seduta del 3 febbraio 2026;
 - VISTO il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 16 febbraio 2026;
 - VISTA l'approvazione espressa dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 febbraio 2026;
 - VISTO il testo delle Linee Guida di cui all'articolo 3 del presente regolamento, approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 febbraio 2026;

DECRETA

è emanato il seguente regolamento:

“Regolamento Spin-off e Startup dell’Università degli Studi di Firenze”

La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci



Regolamento Spin-off e Startup dell'Università degli Studi di Firenze

INDICE

- I. Disposizioni generali**
 1. Definizioni
 2. Finalità e ambiti di applicazione
 3. Linee guida
- II. Competenze**
 4. Commissione Spin-off e Startup
 5. Area amministrativa competente
- III. Requisiti e procedura per il riconoscimento**
 6. Requisiti di riconoscimento delle società Spin-off
 7. Requisiti di riconoscimento delle società Startup
 8. Procedura di riconoscimento e costituzione
- IV. Ruoli, incarichi e incompatibilità**
 9. Partecipazione del personale docente e ricercatore alle attività degli Spin-off
 10. Partecipazione del personale tecnico amministrativo e dei tecnologi alle attività degli Spin-off
 11. Partecipazione del personale di ricerca non strutturato e dei dottorandi alle attività degli Spin-off
 12. Disciplina delle incompatibilità
 13. Disciplina dei conflitti di interesse
- V. Rapporti con l'Università**
 14. Partecipazione dell'Università al capitale sociale
 15. Servizi, risorse e agevolazioni
 16. Uso dei segni distintivi dell'Università
 17. Monitoraggio degli Spin-off e delle Startup dell'Università e revoca del riconoscimento
 18. Proprietà intellettuale
- VI. Disposizioni finali e transitorie**
 19. Abrogazione e regime transitorio
 20. Emanazione ed entrata in vigore



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) Area amministrativa competente: area dell'amministrazione centrale che supporta l'avvio e lo sviluppo di progetti imprenditoriali e la tutela e valorizzazione dei beni immateriali dell'Università.
- b) Beni Immateriali: invenzioni e creazioni, così come definite nel regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca dell'Università degli Studi di Firenze:
 - b1) Invenzione: ogni risultato della ricerca svolta dal ricercatore che sia tutelabile attraverso brevetti o modelli di utilità stabiliti dalla legislazione italiana;
 - b2) Creazione: ogni risultato della ricerca svolta dal ricercatore che sia tutelabile come, in via esemplificativa, software, programmi di machine-learning o intelligenza artificiale, banche dati, modelli e disegni, varietà vegetali, topografia di prodotti a semiconduttori, marchi, progetti di lavori di ingegneria o analoghi e segreti industriali.
- c) Commissione Spin-off e Startup: commissione istruttoria, deputata all'analisi di proposte imprenditoriali al fine del loro riconoscimento come Spin-off e Startup dell'Università degli Studi di Firenze e al loro monitoraggio periodico.
- d) Dottorandi di ricerca: coloro che risultano iscritti ad un corso di dottorato, così come definito nel regolamento in materia dell'Università degli Studi di Firenze.
- e) Dottori di ricerca: coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l'Università degli Studi di Firenze, da non oltre 2 anni.
- f) Gruppo imprenditoriale: insieme di persone fisiche e giuridiche che, condividendo una visione strategica e un obiettivo comune, si organizza per sviluppare, finanziare e realizzare una nuova iniziativa imprenditoriale.
- g) Incubatore: soggetto giuridico o struttura deputata dall'Università ad accompagnare il processo di crescita e sviluppo di nuove imprese.
- h) Partecipazione dell'Università: acquisizione da parte dell'Università di quote nel capitale sociale di una società Spin-off. La partecipazione dell'Università può essere, come previsto dal Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, diretta se esercitata dall'Università direttamente, o indiretta, qualora effettuata per il tramite di un soggetto giuridico controllato definito dall'Università per tale scopo.



- i) Personale di ricerca non strutturato: coloro che svolgono attività di ricerca presso l'Ateneo al di fuori dei ruoli di professore o ricercatore. A titolo esemplificativo, rientrano nella definizione: assegnisti di ricerca, borsisti, titolari di contratti di ricerca, titolari di incarichi di ricerca e titolari di incarichi post-doc.
- j) Personale universitario: professori di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, personale tecnico amministrativo, collaboratori esperti linguistici (CEL) e lettori a contratto dell'Università degli Studi di Firenze.
- k) Proponenti Spin-off: uno o più soggetti che possono proporre il riconoscimento di una società quale Spin-off dell'Università degli Studi di Firenze: personale universitario, personale di ricerca non strutturato, dottorandi e dottori di ricerca da non oltre 2 anni.
- l) Proponenti Startup: uno o più soggetti che possono proporre il riconoscimento quale Startup dell'Università degli Studi di Firenze: studenti iscritti ad un corso di studio di triennale o magistrale o magistrale a ciclo unico, a un corso professionalizzante quale master di primo o secondo livello, a un corso di specializzazione, ad eccezione dei medici in formazione specialistica di cui al Decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368. Possono, inoltre, essere proponenti Startup coloro che abbiano conseguito, da meno di 2 anni alla data di presentazione della proposta di riconoscimento, il seguente titolo di studio: laurea triennale, laurea magistrale/specialistica, laurea magistrale a ciclo unico, diploma di specializzazione. I proponenti devono aver fruito di un percorso di supporto oppure di accompagnamento all'imprenditorialità promosso dall'Università degli Studi di Firenze.
- m) Riconoscimento: procedura in seguito alla quale una società, di recente costituzione o costituenda, viene riconosciuta come Spin-off o Startup dell'Università.
- n) Spin-off partecipato dell'Università degli Studi di Firenze: società di capitali, costituenda o di recente costituzione, promossa su iniziativa dell'Università o del personale universitario, avente come scopo lo sfruttamento industriale, commerciale e sociale dei risultati della ricerca ottenuti in Università, riconosciuta dall'Università e alla quale l'Università partecipa al capitale sociale, direttamente o tramite un soggetto da essa designato.
- o) Spin-off accademico dell'Università degli Studi di Firenze: società di capitali o cooperativa, costituenda o di recente costituzione, promossa su iniziativa dell'Università o del personale universitario, riconosciuta dall'Università e avente come scopo lo sfruttamento industriale, commerciale e sociale dei risultati della ricerca ottenuti in Università.



- p) Startup riconosciuta dall'Università degli Studi di Firenze: società di capitali o cooperativa, costituenda o di recente costituzione, riconosciuta dall'Università degli Studi di Firenze, avente come scopo lo sfruttamento industriale, commerciale e sociale di conoscenze e competenze acquisite durante il percorso di studi all'interno dell'Università.
- q) Strutture di supporto: soggetti pubblici e privati che collaborano con l'Università per supportare lo sviluppo dei progetti imprenditoriali riconoscibili come Spin-off e Startup dell'Università degli Studi di Firenze.

Articolo 2 – Finalità e ambiti di applicazione

1. L'Università degli Studi di Firenze, in seguito Università, in conformità ai principi generali del proprio Statuto, favorisce l'innovazione, la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della società attraverso il riconoscimento o la partecipazione in società costituite o di recente costituzione aventi come scopo l'utilizzo industriale, commerciale e sociale dei risultati della ricerca dell'Università e la generazione di impatto in tutte le sue dimensioni.

2. Il presente regolamento recepisce quanto disposto dall'art. 2 comma 1 lettera e) del Decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297 e dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2011 n. 168, in attuazione dell'art. 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. Resta fermo il rispetto delle disposizioni vigenti, anche di Ateneo, sul conflitto di interessi, ivi compreso il Codice etico e di comportamento dell'Università.

3. Il presente regolamento disciplina modalità e procedure per il riconoscimento di imprese che hanno ad oggetto attività innovative aventi le caratteristiche di Spin-off e Startup dell'Università e in particolare:

- a) requisiti e procedura per la richiesta di riconoscimento di una società quale "Spin-off dell'Università degli Studi di Firenze" o "Startup dell'Università degli Studi di Firenze";
- b) ruoli e incompatibilità per la partecipazione alle società Spin-off e Startup del personale universitario, del personale di ricerca non strutturato e dei dottorandi di ricerca;
- c) i rapporti delle società Spin-off e Startup con l'Università e l'uso dei segni distintivi dell'Università;
- d) modalità di monitoraggio delle Spin-off e Startup dell'Università degli Studi di Firenze.

4. L'Università degli Studi di Firenze può individuare strutture di supporto con cui mantenere stretta collaborazione per la progettazione, l'implementazione e la



gestione delle iniziative di supporto alla creazione e sviluppo di impresa, al fine di massimizzare l'efficacia ed efficienza dei servizi e potenziare l'impatto delle azioni promosse.

Articolo 3 – Linee guida

1. Le linee guida attuative del presente regolamento sono deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Università.

CAPO II – COMPETENZE

Articolo 4 – Commissione Spin-off e Startup

1. La commissione Spin-off e Startup dell'Università degli Studi di Firenze è composta da cinque membri nominati dal Rettore tra professori o ricercatori dell'Ateneo e soggetti interni o esterni con competenze in materia di trasferimento di conoscenze, innovazione, creazione e gestione di impresa. È membro di diritto della commissione il Prorettore competente in materia di trasferimento tecnologico e di conoscenze, che ne assume la presidenza. Il dirigente dell'area amministrativa competente partecipa ai lavori della commissione, senza diritto di voto. I membri della commissione durano in carica per 4 anni e possono essere confermati o nuovamente nominati per un ulteriore mandato, anche non consecutivo.

2. All'interno della commissione viene individuato un vicepresidente.

3. Il Presidente convoca la commissione, anche per via telematica, e ne stabilisce l'ordine del giorno. La convocazione deve contenere indicazione specifica dell'oggetto della riunione, al fine di permettere ai membri di segnalare in maniera tempestiva eventuali incompatibilità. Alla commissione partecipa, come Segretario verbalizzante, una unità di personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'area amministrativa competente. Di ogni seduta viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

4. La commissione può invitare ulteriori soggetti, interni o esterni all'Università, competenti sullo specifico settore di attività del progetto imprenditoriale oggetto di valutazione, che partecipino ad una o a più riunioni con funzioni consultive e senza diritto di voto.

5. Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione della maggioranza dei componenti. Le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di astensione di uno o più membri, la decisione viene assunta a maggioranza dei votanti.



6. La commissione esercita funzioni istruttorie ed esprime pareri in merito:
- a) alle proposte di riconoscimento quale Spin-off partecipato o accademico dell'Università, con particolare riferimento alla valorizzazione dei risultati di ricerca, alla sostenibilità dell'idea imprenditoriale, al potenziale in termini di scalabilità e alla partecipazione diretta o indiretta dell'Università al capitale sociale;
 - b) alle proposte di riconoscimento quale Startup dell'Università, con particolare riferimento alle conoscenze e competenze acquisite durante il percorso di studi all'interno dell'Università, alla sostenibilità dell'idea imprenditoriale, al potenziale in termini di scalabilità;
 - c) al monitoraggio annuale degli Spin-off e Startup, effettuato tramite apposita procedura di cui all'articolo 17, al fine del mantenimento del riconoscimento;
 - d) alla revisione e all'aggiornamento delle linee guida di cui all'art. 3.
7. I membri della commissione Spin-off e Startup e gli eventuali ulteriori soggetti invitati a partecipare sono tenuti a obblighi di riservatezza e confidenzialità su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento della loro funzione.

Articolo 5 – Area amministrativa competente

1. Nell'ambito dell'attività volta alla valorizzazione dei risultati della ricerca di Ateneo tramite la promozione di iniziative imprenditoriali, l'area amministrativa competente:
- a) cura l'istruttoria relativa alla procedura di riconoscimento delle società, istruendo le pratiche al fine di verificare la presenza dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento e di svolgere funzioni di supporto alla procedura di riconoscimento;
 - b) sostiene i gruppi imprenditoriali nella definizione e sviluppo dell'idea imprenditoriale, avvalendosi anche della collaborazione delle Strutture di supporto, e nell'analisi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria del progetto;
 - c) supporta i gruppi imprenditoriali nella definizione delle condizioni di sfruttamento dei Beni immateriali dell'Università e nella definizione dei ritorni in termini di opportunità e creazione di impatto per l'Università;
 - d) svolge le attività di segreteria per la commissione Spin-off e Startup, curando la conservazione dei relativi atti;
 - e) supporta la procedura di monitoraggio dei risultati raggiunti dalle società riconosciute;



- f) gestisce, quando necessario, i rapporti con i professionisti o enti esterni coinvolti nelle procedure.
2. L'area amministrativa competente e gli eventuali altri soggetti giuridici e Strutture di supporto sono tenuti a obblighi di riservatezza e confidenzialità su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento della loro funzione.

CAPO III – REQUISITI E PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO

Articolo 6 – Requisiti di riconoscimento delle società Spin-off

1. Al fine del riconoscimento come Spin-off accademico, sono definiti i seguenti requisiti:
- a) nell'ambito dello svolgimento della propria attività, l'impresa è tenuta a prevedere l'impiego, a fini industriali, commerciali e sociali, dei risultati derivanti dall'attività di ricerca dell'Università. Tale impiego deve essere disciplinato mediante la stipula di un accordo formale che definisca le condizioni di utilizzo e valorizzazione dei Beni immateriali dell'Università; alternativamente, deve comunque risultare evidente un ritorno in termini di opportunità e una creazione di impatto per l'Università;
 - b) l'impresa deve essere una società costituenda o di recente costituzione, così come specificato nelle linee guida di cui all'art. 3;
 - c) l'impresa deve essere promossa e costituita su iniziativa dell'Università, oppure deve avere la partecipazione al capitale sociale di almeno una persona appartenente ad una delle seguenti categorie: personale universitario, personale di ricerca non strutturato, dottorandi e dottori di ricerca, fra cui dovrà essere indicato almeno un proponente;
 - d) l'attività e gli obiettivi dello Spin-off non devono essere in concorrenza con quelle istituzionali e commerciali dell'Università e delle sue strutture, ivi comprese le attività in conto terzi che l'Università svolge con Enti pubblici e privati, disciplinate dall'apposito regolamento di Ateneo;
 - e) l'impresa deve aver redatto i documenti definiti nell'art. 8 "Procedura di riconoscimento e costituzione", esplicitando e identificando chiaramente gli elementi in esso indicati;
 - f) l'impresa deve aver definito e regolato chiaramente il rapporto tra la società Spin-off e l'Università degli Studi di Firenze dal punto di vista dell'utilizzo di risorse e servizi dell'Università, così come indicati nelle linee guida di cui all'art. 3.



2. Al fine del riconoscimento come Spin-off partecipato, è necessario che l'Università degli Studi di Firenze partecipi al capitale sociale, direttamente o tramite un soggetto da essa designato. La percentuale minima di partecipazione dell'Università è specificata nelle linee guida di cui all'art. 3. In caso di partecipazione dell'Università, oltre ai requisiti elencati al precedente comma, devono essere rispettati quelli indicati all'art. 14.

Articolo 7 – Requisiti di riconoscimento delle società Startup

1. Al fine del riconoscimento come Startup dell'Università degli Studi di Firenze sono definiti i seguenti requisiti:

- a) la società deve basare le proprie attività imprenditoriali su prodotti, servizi innovativi o la combinazione di prodotti e servizi sviluppati dal gruppo imprenditoriale grazie alle conoscenze acquisite durante il percorso di studi all'interno dell'Università e nell'ambito di iniziative promosse dall'Ateneo;
- b) l'impresa deve essere una società costituenda o di recente costituzione, così come -specificato nelle linee guida di cui all'art. 3;
- c) è richiesta la partecipazione al capitale sociale di almeno un proponente Startup, così come definito all'art 1 comma I, che deve aver partecipato a iniziative di supporto o accompagnamento all'imprenditorialità promosse dall'Università degli Studi di Firenze, come specificato nelle linee guida di cui all'art. 3;
- d) l'impresa deve aver redatto i documenti definiti nell'art. 8, esplicitando e identificando chiaramente gli elementi in esso indicati.

Articolo 8 – Procedura di riconoscimento e costituzione

1. La proposta di riconoscimento quale Spin-off o Startup dell'Università può essere presentata da uno o più proponenti o promossa dall'Università.

2. Oltre ai proponenti, possono partecipare all'iniziativa imprenditoriale anche:

- a) altre persone fisiche, sia interne che esterne all'Università degli Studi di Firenze, che non abbiano commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità;
- b) altri soggetti, pubblici o privati, che non si trovino in stato di crisi o di insolvenza ai sensi del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al Decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.



3. La proposta di riconoscimento della società, costituenda o di recente costituzione, viene presentata al Rettore, utilizzando la modulistica predisposta dall'area amministrativa competente e corredata dei documenti di seguito elencati.

4. Ai fini del riconoscimento, il gruppo imprenditoriale procede alla redazione dei seguenti documenti:

- a) Piano di fattibilità e sostenibilità, detto business plan, con una previsione delle attività d'impresa dei successivi 3 anni, nel quale devono essere illustrati ed analizzati criticamente tutti gli elementi utili per valutare l'iniziativa imprenditoriale:
 - i) obiettivi, piano economico-finanziario, mercato di riferimento e modello organizzativo;
 - ii) carattere innovativo dell'attività di business e legame con l'attività di ricerca per gli Spin-off, o con le competenze maturate grazie alla partecipazione a iniziative di supporto o accompagnamento all'imprenditorialità promosse dall'Università degli Studi di Firenze per le Startup;
 - iii) modalità di sfruttamento dei Beni immateriali dell'Università o una chiara identificazione dei ritorni in termini di opportunità e creazione di impatto per l'Università;
 - iv) composizione della compagine societaria ed indicazione della partecipazione al capitale sociale da parte dell'Università;
 - v) descrizione di ruoli e mansioni all'interno della società, con la previsione dell'impegno orario richiesto e l'eventuale remunerazione per il personale universitario, il personale di ricerca non strutturato e i dottorandi;
 - vi) eventuale richiesta di utilizzo di servizi o risorse dell'Università, di cui all'art. 15;
 - vii) definizione dei rapporti futuri con l'Università;
 - viii) impatto e ricadute positive dell'attività imprenditoriale a livello sociale, ambientale, etico, nonché eventuali buone pratiche di governance e di conformità ai principi ESG;
 - ix) rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), assicurando che l'attività dell'impresa sia conforme alla normativa europea vigente.
- b) Scheda sintetica, denominata executive summary, che contenga una sintesi di quanto riportato all'interno del business plan, con particolare riferimento ai punti sopra elencati.
- c) Richiesta di riconoscimento e ogni altra documentazione di carattere amministrativo richiesta.



d) Ogni altro documento che il proponente ritenga utile a supportare la proposta.

5. Nel caso di società Spin-off, il progetto imprenditoriale deve essere presentato al consiglio delle strutture a cui i proponenti afferiscono, come il dipartimento di afferenza e le strutture assimilate. Il consiglio di ciascuna struttura deve deliberare in merito a:

- a) assenza di concorrenza e conflitto di interessi, anche potenziale, con le attività della struttura e individuazione di eventuali sinergie con le attività imprenditoriali previste;
- b) compatibilità del ruolo, delle mansioni e dell'impegno orario annuale previsto dai proponenti all'interno dello Spin-off con il regolare svolgimento delle attività di ricerca e didattica;
- c) se richiesto, disponibilità preliminare della struttura a concedere servizi e risorse.

In caso di Spin-off proposto da soggetti appartenenti a diverse Strutture, ognuna di esse deve esprimere separatamente il proprio parere.

6. La proposta di riconoscimento è approvata dal consiglio di amministrazione dell'Università, che delibera a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del senato accademico, con riferimento a:

- a) proposta di riconoscimento della società quale Spin-off o Startup;
- b) eventuale partecipazione, diretta o indiretta, al capitale sociale da parte dell'Università in uno Spin-off, di cui all'art. 14;
- c) assenza di concorrenza e conflitto di interessi, anche potenziale, tra le attività di impresa e le attività svolte nell'Università e compatibilità dei ruoli ricoperti dai proponenti, avvalendosi di quanto riportato nella delibera della Struttura di afferenza di questi ultimi;
- d) autorizzazione all'assunzione di ruoli gestionali, anche con poteri di rappresentanza ai proponenti e agli altri componenti del gruppo imprenditoriale a cui è necessaria;
- e) servizi e agevolazioni concesse alla società da parte dell'Università.

Non possono partecipare alle deliberazioni relative al riconoscimento delle imprese Spin-off e Startup i proponenti dell'iniziativa.

7. Il riconoscimento quale società Spin-off o Startup dell'Università decorre:

- a) per le costituende società, a far data dalla costituzione dell'impresa, che deve avvenire entro 12 mesi dalla data di delibera del consiglio di amministrazione, pena la perdita del riconoscimento quale società Spin-off o Startup dell'Università;
- b) per le società di recente costituzione, a decorrere dalla delibera del consiglio di amministrazione dell'Università.



8. Il riconoscimento quale società Spin-off e Startup dell'Università non ha vincoli di durata, fatte salve le verifiche operate dalla commissione Spin-off e Startup in relazione all'esito del monitoraggio periodico e in relazione al fatto che l'impresa non leda, con il proprio operato, l'immagine e il decoro dell'Università. L'eventuale revoca del riconoscimento quale Spin-off o Startup dell'Università è disposta, a seguito dell'istruttoria della commissione competente, dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, previo parere del senato accademico. Con la revoca del riconoscimento, le società perdono la possibilità di fruire di servizi o agevolazioni, nonché il diritto d'uso del marchio Spin-off e Startup e non possono qualificarsi come Spin-off o Startup riconosciute dall'Università degli Studi di Firenze. In caso di revoca del riconoscimento, decadono automaticamente anche tutte le autorizzazioni concesse ai proponenti.

9. Tutti i soggetti coinvolti nella procedura di valutazione dell'idea imprenditoriale e di riconoscimento sono tenuti a obblighi di riservatezza e confidenzialità su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento della loro funzione.

CAPO IV – RUOLI, INCARICHI E INCOMPATIBILITÀ

Articolo 9 – Partecipazione del personale docente e ricercatore alle attività degli Spin-off

1. Per il regime delle incompatibilità e le procedure di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali per il personale docente e ricercatore trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari in materia. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni del presente capo.

2. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2011 n. 168, il personale docente e ricercatore può costituire società aventi caratteristiche di Spin-off universitarie e può essere autorizzato ad assumere responsabilità formali nella gestione e svolgere attività a favore della società.

3. La richiesta per l'attribuzione di incarichi extraistituzionali, remunerati e non, per il personale docente e ricercatore all'interno di società Spin-off deve essere rivolta al Rettore, tramite l'area amministrativa competente, unitamente ai documenti richiesti per il riconoscimento, secondo la procedura descritta nelle linee guida di cui all'art. 3.

4. L'autorizzazione a ricoprire incarichi extraistituzionali viene rilasciata dal Rettore, previa verifica di assenza di conflitti di interesse, anche potenziale, e concorrenza con le attività svolte dall'Università, verificato il rispetto delle disposizioni previste dal



regolamento di Ateneo di cui al comma 1. Permane l'obbligo di comunicazione, a carico del personale interessato, di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato al momento del rilascio dell'autorizzazione.

5. La durata massima per la quale è ammessa l'assunzione di responsabilità formali nella gestione e svolgimento di attività a favore della società per il personale docente e ricercatore è di cinque anni dall'atto autorizzativo, salvo deroghe declinate nelle linee guida di cui all'art. 3. Trascorso tale termine, è possibile mantenere il ruolo di socio, ma non è possibile avere incarichi gestionali o svolgere attività a favore della società, sia per il personale a tempo pieno che per quello a tempo definito.

6. Qualora la richiesta ad assumere responsabilità formali nella gestione e svolgere attività a favore della società da parte del personale docente e ricercatore, anche originariamente non incluso tra i soggetti fondatori del progetto imprenditoriale, avvenga successivamente al processo di riconoscimento dello Spin-off, la richiesta di autorizzazione deve seguire la procedura descritta nelle linee guida di cui all'art. 3.

7. Le ore di attività svolte nelle società Spin-off non possono eccedere un impegno complessivo, congiuntamente a quello scaturente dallo svolgimento di eventuali altri incarichi in essere nell'anno di riferimento, superiore al tetto massimo stabilito dagli Organi di Ateneo per incarichi extra-impiego per il personale docente e ricercatore.

8. L'eventuale perdita del riconoscimento da parte dello Spin-off determina la cessazione immediata degli incarichi extraistituzionali eventualmente autorizzati.

9. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle società aventi caratteristiche di Spin-off o Startup deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo percepiti dalla società.

Articolo 10 – Partecipazione del personale tecnico amministrativo e dei tecnologi alle attività degli Spin-off

1. Per il regime delle incompatibilità e le procedure di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali, retribuiti e non, per il personale tecnico-amministrativo e i tecnologi a tempo determinato e indeterminato trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari in materia.

2. Il personale tecnico-amministrativo e i tecnologi in regime di tempo pieno o parziale superiore al 50% non possono assumere responsabilità formali nella gestione di uno Spin-off, salva l'ipotesi di designazione quale rappresentante dell'Università entro il consiglio di amministrazione dello Spin-off.



3. Al personale tecnico amministrativo e ai tecnologi, indipendentemente dal regime di impegno prescelto, è consentito lo svolgimento di incarichi operativi, retribuiti o non retribuiti, all'interno della Spin-off, purchè meramente occasionali e svolti al di fuori dell'orario di lavoro. L'attività svolta in favore dello Spin-off, retribuita o non retribuita, si connota come incarico extraistituzionale e deve essere autorizzata con i limiti e le modalità previsti dalla normativa vigente, previa verifica di assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, e di concorrenza con le attività svolte dall'Università.

4. L'eventuale perdita del riconoscimento da parte dello Spin-off determina la cessazione immediata degli incarichi extraistituzionali eventualmente autorizzati.

Articolo 11 – Partecipazione del personale di ricerca non strutturato e dei dottorandi alle attività degli Spin-off

1. Per il regime delle incompatibilità e le procedure di autorizzazione ai fini della partecipazione del personale di ricerca non strutturato e dei dottorandi trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari in materia.

2. Ferme restando le incompatibilità previste dalla legge e dai regolamenti di Ateneo, il personale di ricerca non strutturato può svolgere a favore dello Spin-off attività retribuita o non retribuita, con ruoli operativi e gestionali, compatibilmente con le attività assegnate, previa autorizzazione degli organi competenti.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica di assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, e di concorrenza con le attività svolte dall'Università, nonché alla verifica che tale partecipazione non pregiudichi il regolare svolgimento delle attività istituzionali, tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore in caso di posizioni attivate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici e privati.

Articolo 12 – Disciplina delle incompatibilità

1. Il Rettore, i Prorettori e i Delegati, i membri del senato accademico, i membri del consiglio di amministrazione, i membri delle Commissioni di Ateneo in materia di ricerca e trasferimento tecnologico, i direttori di dipartimento non possono assumere responsabilità formali nella gestione né svolgere attività a favore della società Spin-off. È fatta salva l'ipotesi di designazione del direttore di dipartimento quale rappresentante dell'Università entro il consiglio di amministrazione dello Spin-off, del quale non sia socio o proponente.



2. I professori e ricercatori, indipendentemente dal regime di impegno prescelto, non possono:
 - a) svolgere attività di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, alle dipendenze di società Spin-off o Startup universitarie;
 - b) partecipare in società Spin-off in posizione di controllo.
3. Lo svolgimento dell'attività a favore degli Spin-off non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento dei compiti didattici e di ricerca legati al rapporto di lavoro con l'Università.
4. L'Amministrazione provvede alla verifica e alla segnalazione dell'eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità.

Articolo 13 – Disciplina dei conflitti di interesse

1. Il personale universitario che partecipi a società aventi caratteristiche di Spin-off universitari non può svolgere attività in concorrenza con quella dell'Ateneo, ivi comprese le attività in conto terzi che l'Università svolge con Enti pubblici e privati, disciplinate dall'apposito regolamento di Ateneo. Qualora la partecipazione alle attività dello Spin-off divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca o determini eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, il personale universitario, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all'Università e, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello Spin-off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.
2. Il personale universitario, il personale di ricerca non strutturato e i dottorandi che partecipano, a qualsiasi titolo, a società aventi caratteristiche di Spin-off o Startup, sia costituite che in fase di costituzione, non possono in alcun modo concorrere ad adottare decisioni o partecipare ad attività che possono determinare un conflitto di interessi, anche solo potenziale tra i propri interessi e quelli della società. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, inclusi quelli non patrimoniali.
3. Il direttore del dipartimento di afferenza del personale universitario che partecipa allo Spin-off vigila sul rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.



CAPO V – RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

Articolo 14 – Partecipazione dell'Università al capitale sociale

1. L'Ateneo valuta l'opportunità di partecipare al capitale sociale delle società Spin-off, direttamente o indirettamente anche per tramite di un soggetto giuridico controllato dall'Università per tale scopo, nel rispetto delle condizioni e delle modalità definite nelle linee guida di cui all'art. 3.
2. La percentuale minima di partecipazione dell'Università è specificata nelle linee guida di cui all'art. 3.
3. La partecipazione dell'Università al capitale sociale, sia diretta che indiretta, ha una durata massima di cinque anni a decorrere dalla data di costituzione della società. Tale durata può essere prorogata con delibera del consiglio di amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia di società partecipate.
4. Al termine del periodo di cui al comma 3 del presente articolo, la partecipazione dell'Università può essere mantenuta, anche in assenza della qualifica di Spin-off, con delibera del consiglio di amministrazione, qualora essa sia ritenuta strategica. In tal caso, trova applicazione la normativa vigente in materia di società partecipate.
5. Ai fini della partecipazione dell'Università, tutti i soci sono tenuti a sottoscrivere obbligatoriamente patti parasociali della durata di cinque anni, secondo quanto previsto nelle linee guida di cui all'art. 3.
6. Nel consiglio di amministrazione di uno Spin-off partecipato, l'Università può nominare un proprio rappresentante con diritto di voto oppure un uditore che partecipa alle riunioni senza diritto di voto. Il rappresentante dell'Università deve riferire alla commissione Spin-off e Startup almeno una volta all'anno, fornendo ogni elemento utile per la valutazione dell'andamento dello Spin-off.
7. L'Università ha la facoltà di nominare almeno un sindaco effettivo, qualora la normativa statale o lo statuto della società preveda il collegio sindacale.
8. In caso di modifica dei contenuti dello statuto o dei requisiti previsti per il riconoscimento Spin-off, l'Università ha diritto di recesso dalla società, nei casi previsti nelle linee guida di cui all'art. 3.

Articolo 15 – Servizi, risorse e agevolazioni

1. L'Università, al fine di promuovere l'imprenditorialità generata al proprio interno con l'obiettivo di valorizzare e trasferire conoscenze e risultati della ricerca a beneficio dei singoli e della società, mette a disposizione servizi di pre-incubazione, incubazione e pre-accelerazione a favore delle società riconosciute quali Spin-off e



Startup. Tali servizi hanno l'obiettivo di sostenere le fasi di avvio delle attività delle società riconosciute, attraverso una serie di agevolazioni fornite dall'Università, dall'Incubatore, dalle Strutture di supporto o da altri soggetti partner. La possibilità di accesso ai servizi è subordinata al permanere della condizione di società riconosciuta.

2. Le specifiche agevolazioni e le relative modalità di fruizione sono definite nelle linee guida di cui all'art. 3.

3. La concessione di servizi e agevolazioni ed i rapporti con le società Spin-off e Startup sono disciplinati da apposito contratto a titolo oneroso.

4. I servizi e le modalità di fruizione degli stessi possono essere differenziati per Spin-off e Startup.

5. I servizi e agevolazioni offerti dall'Università degli Studi di Firenze, dall'Incubatore, dalle Strutture di supporto o da altri soggetti partner a favore degli Spin-off non possono eccedere i cinque anni dalla data del riconoscimento, fatte salve specifiche ipotesi di deroga indicate nelle linee guida di cui all'art. 3. È possibile derogare alla durata massima di fruizione delle agevolazioni previste in cinque anni in presenza di particolari ragioni di necessità, sentita la commissione Spin-off e Startup e previo parere del senato accademico e approvazione del consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

6. I servizi erogati dall'Università degli Studi di Firenze, dall'Incubatore, dalle Strutture di supporto o da altri soggetti partner a favore delle Startup riconosciute non possono eccedere i tre anni dalla data del riconoscimento, fatte salve specifiche ipotesi di deroga indicate nelle linee guida di cui all'art. 3.

Articolo 16 – Uso dei segni distintivi dell'Università

1. Gli Spin-off e le Startup riconosciute dall'Università degli Studi di Firenze utilizzano i marchi previsti dall'Università come unico elemento distintivo del riconoscimento in conformità ad un contratto di licenza.

2. I marchi previsti dall'Università identificano esclusivamente l'impresa e non le sue singole attività, prodotti o servizi.

3. L'individuazione dei marchi e la loro modalità di utilizzo sono espresse nelle linee guida di cui all'art. 3.

4. Non è consentito l'uso del marchio istituzionale dell'Università degli Studi di Firenze, sia nella sua componente figurativa sia in quella denominativa, nella comunicazione istituzionale dello Spin-off o della Startup o nei propri segni distintivi.



Articolo 17 – Monitoraggio degli Spin-off e delle Startup dell'Università e revoca del riconoscimento

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 4 e 5 del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2011 n. 168, al fine del mantenimento del riconoscimento, il consiglio di amministrazione dell'Ateneo, previo parere della commissione Spin-off e Startup e con il supporto dell'area amministrativa competente, svolge con cadenza annuale un'attività di monitoraggio delle società riconosciute come Spin-off o Startup.
2. Ai fini del monitoraggio, gli Spin-off e le Startup riconosciute dall'Università sono tenuti a trasmettere all'area amministrativa competente la documentazione e le informazioni richieste entro i termini indicati con delibera del consiglio di amministrazione.
3. Le informazioni raccolte sono finalizzate al monitoraggio dei seguenti aspetti:
 - a) coerenza del progetto imprenditoriale con quanto descritto nella documentazione approvata dal consiglio di amministrazione per il riconoscimento;
 - b) evoluzione della società in termini di crescita, sostenibilità economica, eventuali modifiche al capitale sociale e alla compagine societaria;
 - c) rapporti con l'Università, intesi come valorizzazione della ricerca e delle competenze, utilizzo di servizi e sviluppo di collaborazioni;
 - d) ruolo e coinvolgimento del personale universitario, del personale di ricerca non strutturato e dei dottorandi;
 - e) mantenimento da parte di almeno un proponente di una quota di partecipazione societaria secondo le modalità stabilite nelle linee guida di cui all'art. 3.
4. Qualora a seguito dell'attività di monitoraggio o durante l'esercizio dell'attività imprenditoriale emergano elementi di particolare gravità, tali da ledere l'interesse o l'immagine dell'Università, l'Ateneo si riserva il diritto di revocare il riconoscimento con effetto immediato, secondo quanto previsto nelle linee guida di cui all'art. 3.

Articolo 18 – Proprietà intellettuale

1. I diritti di proprietà intellettuale appartenenti all'Università possono essere valorizzati dagli Spin-off secondo quanto previsto nel "Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca" dell'Università degli Studi di Firenze, di cui al Decreto Rettoriale 21 gennaio 2025 n. 55 e nelle relative linee guida.



2. Per quanto riguarda il diritto alla brevettazione delle invenzioni e alla tutela delle creazioni dei risultati conseguiti dallo Spin-off successivamente alla sua costituzione, si rinvia al Regolamento di Ateneo e alle linee guida di cui al comma 1 del presente articolo.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 19 – Abrogazione e regime transitorio

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Decreto Rettorale 6 agosto 2019 n. 9012, recante il "Regolamento Spin-off dell'Università di Firenze".
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche agli Spin-off già riconosciuti alla data della sua entrata in vigore. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, essi pongono in essere gli eventuali adeguamenti.
3. Le società che hanno ottenuto il riconoscimento come Spin-off dell'Università degli Studi di Firenze e per le quali è venuto meno il riconoscimento per superamento della durata massima fissata con delibera del consiglio di amministrazione del 29 novembre 2019, possono presentare una nuova richiesta di riconoscimento, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento, fatta eccezione per quello della recente costituzione, definito nelle linee guida di cui all'art. 3.

Articolo 20 – Emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto Rettorale di emanazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo.